

## Disposizioni Generali

CAPO I

### Norme preliminari

Art. 1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle premizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

#### Art. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art.871 del Codice civile che "le regole da os servarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applica bili le vigentì disposizioni di legge in materia.(1)

#### CAPO II

### Commissione edilizia

#### Art. 3

Attribuzioni della Commissione edilizia

La Commissione edilizia dà parere al sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edi lizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'art.6;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art.7;
- d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza:
  - e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori

#### Art. 4

Composizione della Commissione edilizia

La Commissione edilizia è composta:

- a) del sindaco o di un assessore suo delegato, che la presiede;
  - b) del tecnico comunale;
  - c) dell'ufficiale sanitario;
- d) di due consiglieri comunali; uno della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio comunale;
- e) di un ingegnere o architetto, designato dal Consiglio comunale fra una terna proposta dal relativo ordine pro fessionale:
- f) di due esperti nelle varie materie inerenti l'edilizia, designati dal Consiglio comunale.

I commissari di cui alle lettere e), f), g) durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostitui ti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustifica to motivo.

Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

#### Art. 5

Funzionamento della Commissione edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari; oltre il tecnico comunale.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno pre senziare all'esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati\'/a me no che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

(i) ivi comprari i foranti in linea direttà o collaterale con il rechtifante la licurge, Le funzioni di segretario della Commissione edilizia sa ranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, ed ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia", completata dalla da ta e dal visto di un commissario delegato del presidente.

#### CAPO III

### Licenza di costruzione

#### Art. 6

Opere soggette a licenza di costruzione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in preca rio, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione:

- a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riat tamento, modifica, trasformazione, strutturale ed estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati;
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, rico struzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- c) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o pri vato, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli al beri ornamentali d'alto fusto;
- d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenzia li, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pub blica illuminazione, spazi di verde attrezzato);
- e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze od aree private;
- f) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, inse gne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;
- g) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato.

#### Art. 7

### Lavori eseguibili senza licenza

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse artistico o storico:

- a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) coloriture e decorazioni interne, o in genere la vori di manutenzione interna, che non comportino variazio ne alcuna alla disposizione dei locali;
  - c) spurgo, sostituzione e restauro di doccionate, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti;
  - d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici (2), e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno.

#### Art. 8

### Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le so le opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art.6.

#### Art. 9

#### Domanda di licenza

La domanda di licenza per eseguire lavori di cui al precedente art.6, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, e dal progettista, deve essere indirizzata al sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regola mento edilizio e le leggi vigenti (1);
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;

c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dello assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempien za, vidella despenza di ufficio dalla licenza. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge (3) per le varie categorie professionali, deb bono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;

d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la li

cenza di costruzione.

### Art. 10

Documentazione a corredo delle domande - Progetto e allegati

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art.6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

a) corografia in scala non inferiore a 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:1.000, estesa per un raggio di almeno m.40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti. le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;

d) i prospetti, le piante di ogni piano e della coper tura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecni ci), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pordenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di m.20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione; il tutto in scala non inferiore ad 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, non chè fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata, questi unitatione di particolari importanza.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento della acqua potabila e dello scarico delle acque bianche e nere.

1 disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm.21 x 29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzate, i monumenti, gli elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le doman de di licenze concernenti-varianti di progetti già approva ti.

dell'avvenuta denuncia delle opere per l'imposta di consu mo.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Alla comunic

# Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere com piuta entro 20 gg. dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali - dove e quando richiesto dalle leggi e disposizioni vigenti (4) - il parere favorevole della competente Sopraintendenza ai monumenti.

La presentazione della suddetta documentazione integra tiva comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di costruzione e sulla relativa ricevuta.

Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della licenza stessa.

### Art. 12

#### Licenza di costruzione

Il sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge (5) e motivan do l'eventuale diniego.

Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale de ve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo a rilascio di licenza di costruzione nel la licenza stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Copia della licenza di costruzione deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti (5) e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

### Art. 13

#### Validità della licenza di costruzione

La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservan za di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia (1).

La licenza di costruzione è personale ed è valida esclu sivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata, salvo il caso previsto all'art. 9/D.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione della intestazione al comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.

#### Art. 14

Durata, decadenza, rinnovo e revoca della licenza di costruzione

La licenza di costruzione ha la durata in un anno, e si intende decaduta quando ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate. e sospese da più di 180 cr.-

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere ri chiesto una tantum il rinnovo della licenza che il sindaco, sentito il tecnico Comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La licenza di costruzione decade:

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termi ni, la prescritta comunicazione al Comuno;
- quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;
- 1) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova licenza.

Le opere cui si riferisce la licenza debbono comunque es sere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

### Art. 15

### Deroghe


Nei casi e nel modi previsti dalle leggi vigenti (6) e previa delibera del Consiglio comunale, il sindaco, senti ta la Commissione ediliala, può concedere licenza di costrzione in deroga a norma del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di co pertura e agli indici volumetrici.

### Art. 15

# Responsabilità

Il proprietario titolare della licenza, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti (1), e ciascuno per la parte di sua competenza, della osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.



# Autorizzazioni

# Art. 16

# Attività soggette ad autorizzazioni

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti (7):

- 1) Le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
- 2) I cambiamenti di destinazione di uso, nei limiti consentiti per ogni tipo edilizio dallo strumento urbanisti co vigente;
  - 3) Depositi su aree scoperti;
  - 4) Le occupazioni di suolo pubblico.

g) planimetria generale nel rapporto almeno 1:1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) pre visti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensiona mento:

h) una relazione generale dettagliata illustrante, per tut

to il piano di lottizzazione:

1) impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impian

ti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimen

to ai materiali di finimento esterno e alle coperture;

4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli in terventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbrica ti dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle nor me tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi d'intervento;

i) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte

integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti (7) il sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona e presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinarne la redazione d'ufficio.

#### CAPO V

Esecuzione e controllo delle opere

### Art. 18

### Inizio dei lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetri ci che, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

### Art. 19

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti (1) e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la licenza e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al sindaco, il quale, sentito il tecnico comuna le, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, duran te l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

#### Art. 20

### Ultimazione dei lavori

Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio

della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà co municazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie (8) e nella licenza di costruzione, il sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo sei me si dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità dell'internatione stati usati sistemi co struttivi che non comportino impiego in cantière di malte o conglomerati.

TITOLO II

Disciplina Urbanistica

CAPO UNICO

Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri

Art. 22

Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione con sentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art.23, riferiti ai tipi edilizi descritti nel lo strumento urbanistico stesso.

/Art. 21

Definizioni degli indici e dei parametri

1. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE, E' il rapporto (mc./mq) fra il volume, come definito al seguente numero il realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello stesso strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unita ri da esso definiti.

- 2.3.4.5. ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione, le attrezzature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici devono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.
- 6. DESTINAZIONI D'USO. Per ogni zona sono stabiliti, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.
- 7. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.
- 8. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui allo indice di fabbricabilità fondiaria.
- 9. INDICE DI COPERTURA. Estil rapporto tra la superficie co pribile e la superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.
- 10. ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti (9); ad eccezione dei soli volumi tecnici, purche siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore el 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l'altezza massima consentita. L'altezza di una pare te in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

- 11. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio o dei manufat ti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se desti nati ad uso collettivo. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti (10), se coperto.
- 12. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale pia no in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art.34.-
- 13.14. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, nelusi i bolesui.-

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fis

sato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spa zi interni.

15.16. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la projezio ne del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenzav e la linea di confine.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fis sato altresì un minimo assoluto.

17. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed

adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del vo lume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentualein rapporto al predetto volume- stabilita nella tabella dei ti pi edilizi.

- 18. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
- 19. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni fi nestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25.00.

b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m.6,00, e pare-

ti circostanti di altezza non superiore a m.4,00.

c) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superficre a m.8,00 e la superficie del pavimento superficre a 1/5 di quel la delle pareti che la circondano.

- d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti cir costanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00.
- 20. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante di alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle zingole zo ne, con l'eventuale specificazione delle essenze.

#### TITOLO III

Disciplina della Fabbricazione

CAPO I

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

Art.23

### Campionature

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere-in se se di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico- i comploni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della corrispon denza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.

### Art. 25

### Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in mo do da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pub blici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da ga rantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne tobme sopral definite, è vietato siste mare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro siste mazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mentenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i . lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti (11).

#### Art. 25

### Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a cm.5 fino all'altezza di m.2.00 dal piano di marciapiede, e aggetti superiori a cm.20 vfino alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m.2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m.2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in oggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade albighto una larghezza non infériore a milition, o a m.6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo late.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza in feriore a m.3,50 dal piano di marciapiede, o a m.4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco.

I balconi totalmente chiusi (bow-windouws), o con alcuni la ti chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale e prospettanti su spazi pubblici di larghez za non inferiore a m.12,00, e sono sottoposti alle stesse li mitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale piu vicino di almeno m.3,00. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo ester no del corpo aggettante.

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

### Art. 26

### Arredo urbano

I esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un di segno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonchè di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.-

E' tassativamente vietato ogni opera o iscrizione che nuoce cia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi ne cessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete allo uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debba no installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti (12).

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con la osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m.2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m.2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro del la località nè alla libertà di transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (4), della Soprintendenza ai Monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco potrà prescrivere git gli oggetti su menziona ti, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tut ti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interes se della cultura pubblica.

CAPO II

Norme igieniche

Art. 28

Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art.23/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzio ni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.

Negli spazi interni definiti dall'art.29/19 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzonta li, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione de gli ambienti per abitazione, ufficio, lavorovinsegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove sianc rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritti. L'uso di parcheg gio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervanga il nulla osta dell'autorità sanitaria e dei vigi li del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traffucidi e per l'altezza del solo piano terreno.

Negli spazi interni definiti dall'art.23/19 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali siste mazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.-

### Art. 28

### Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficien te protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

### Art. 29

### Convogliamento acque luride

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi pre fabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

#### Art. 30

#### Scale

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm. per le scale che servano più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventila to dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra possono essere illuminati artificialmente ed areate con dispositivi meccanici.

### Art. 34

Forni, focolai camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art.21 del presente regolamento ogni qual volta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottempera. re alle leggi e regolamenti vigenti (2).

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al disopra del tet to o terrazza; la fuoruscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente

soluzione architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazzone //I camini degli impianti artigiani od industriali debbono esse re muniti di apparecchiature funivore, riconosciute dallo ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmo sferico, nonchè dai vigili del fuoco per quanto di competenza (2).

(1) se um sous terruramente isolate!

Art. 339

Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al disotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condiziona ta e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti (13). Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quella dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aereazione dei locali interrati de ve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

### Art. 33

#### Piani şeminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di m.3,00, salvo le maggiori altezze prescritte (13) per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art.33.

### Art. 34

#### Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono esse re rialzati almeno di cm.50 dal livello delle aree circo stanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3.00.

I piani terreni adbiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utale netta non inferiore a m.3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola autovettura o deposito motocicli o carrozzine possono ave re altezza utile di m.2,30.-

### Art. 35

### Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di m.2,80 e l'altezza minima non inferiore a m.2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coi benti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle tempera ture da parte dell'ufficiale sanitario.

### Art. 36

Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di mq.0.80.

Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m.3,00; l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da m.3,00 a m. 2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.6,00 e superficie inferiore a mq.7,20.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00, e i vani abitabili non inferiore a mq.8,00.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione colletti va, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'areazione artificiale del medesimi.

### Art. 33

#### Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti (14) per quan to si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione rurale dai fab bricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m.10,00. La dichiarazione di abitabili tà o di agibilità pro essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

### Art. 32

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendo
no almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque
esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui

ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti (15), le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

#### CAPO III

Norme relative alle aree coperte

### Art. 39

### Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quel le di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igie ne e la sicurezza pubblica.

Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario ina dempiente.

### Art. 40

### Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono emmessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art.17. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

#### CAPO IV

Norme di buona costruzione

#### Art. 41

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni (16) - <del>con</del> penticolare riferimente elle norme enticismiche - nonchè di sicurezza degli impianti tecnologici.

#### Art. 49

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di si curezza richiesti dalle norme vigenti (16).

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolan ti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnan do un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle areedi proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

#### CAPO V

Uso di suolo, spazio e servizi pubblici

### Art. 43

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quan do ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il sindaco, sentita la Commissione edilizia potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenze della viabilità.

Alle stesse conduzioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balco ni, secondo le norme di cui al precedente art.26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di stra de pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pa li, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, co-struire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza speficica autorizzazione del sindaco, in cui siano in dicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il sindace potrà, sentità la Commissione edilizia, conce dere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Ti tolo I, Capo III. fa quarti ultima i manado. L'officeaçone proventiva

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le ne cessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

### Art. 4

# Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi (4) sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleon tologico, storico - artistico o archelogico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica an che nel caso di reperimento di ossa umane.

การ (ค.ศ. เกราะ เกราะสารณ์ที่การจำเรียก

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle defintive determinazioni delle competenti autorità.

### Art. 46

Uso di scarichi e di acque pubbliche

r'und I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tela la comme de la communitario, e di essi è data indicazione nella licenza di cui all'art.6/c.

I nateriali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o cor rente in fossi e canali pubblici nonche deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

### CAPO VI

Garanzia della pubblica incolumità

### Art. 46

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui sia no indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventual mente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome, titolo professionale del progettista e. del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in oconomia diretta;
  - 4) nome, cognome e qualifica dell'asistente;

.5) una sesione schematics dell'edificio indicante il nume-

ro dei piani in prosetto. unça e la data del riloncio. Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per la altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate di ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, man tenute accesa, a cura del responsabile del cantiere, duran te l'intere orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interto munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il sindree potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando;

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata:
  - b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterno, ripuliture di tetti;
  - d) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno es sere disposte nella via sottostante o adiacente idonec segna lazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passenti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m.2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costruire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

### Art. 48

# Ponti e scale di servizio

I ponți, i cavalletti, le scale di servizio e le incastel lature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali.debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costrusione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecni co comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero

del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

ce que e le aetre macetine adibite el sollevaments dei materiali deveno , essur convenientements javocrate ed aucozate.

Scarico dei materiali - Denolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutte l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lun go le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transitio:

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantie re è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materia li dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

## Art. 49

# Responsabilità agli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti necessari per evitare pericoli di qual siasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle ope-

Il sindaco potrà fare controllare, da funzionari e da agen ti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo riten ga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi

in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

### Art. 50

# Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costrutto re deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recin zioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla cir colazione il suolo pubblico libero ad ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il sindaco petrò ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti (1).

### TITOLO IV

Sanzioni e disposizioni transitorie

### Art. 54

### Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamen to salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica (1).

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i zio pubblico, ovvero ad esecuzione comunale, l'intimazione quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere degli atti vietatimediatamente dall'occupazione, di desistere degli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, ti demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statusquo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavo ri o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore. In ogni caso di inademplenza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la soponsione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può coltre deferi re i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

### Art. 59

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preccistenti

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrò, sen tita la Commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urba nistica territorialmente competente, ordinare la devolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restrin genti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrino, grandaie, tettoie, soprapassi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutemente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

### Art. 53

### Disposizione transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti (17), ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

orenia Karista

(1) Oltre alle norme specifiche, di cui alle note successisive, si ricordano le leggi e disposizioni seguenti.

Legge urbanistica 17 egosto 1942, n.1150 (Gazzetta uf ficiale n.244 del 16 ottobre 1942), modificato e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.765 (Gazzetta ufficiale n.218 del 31 agosto 1967).

Decreto ministeriale 1º aprile 1968 (Gazzetta ufficiale n.96 del 13 aprile 1968): Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art.19 della legge 6 agosto 1967, n.765.

Decreto ministoriale 2 aprile 1968 (Gazzetta ufficiale n.97 del 16 aprile 1968): Dimiti indorogabili di densità edilizia, di altenza, di distanza fra i fabbricati e rappor ti massimi tra spazi destinati agli insediamenti rosidenzia li e produttivi e aprili pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765.

Degge 3 novembre 1952, n.1902 (Gazzetta ufficiale n.286) del 10 dicembre 1952): Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

Legge 21 dicembre 1955, n.1357 (Gazzetta ufficiale n.11 del 14 gennaio 1956): Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 18 agosto 1942, n.1150, sui piani regolatori, e della legge 27 ottobre 1951, n.1402, sui piani di ricostruzione.

Legge 18 aprile 1962, n.167 (Gazzetta ufficiale n.111 del 30 aprile 1962): Disposizioni per favorire l'accuisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica.

Legge 5 luglio 1966, n.517 (Gazzetta ufficiale n.172 del 14 luglio 1966): Modifica della legge 3 novembre 1952, n.1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori, e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.

Legge 25 novembre 1962, n.1684 (Suppl. ord.n.1 della Gaz zetta ufficiale n.326 del 22 dicembre 1962): Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 (Gazzetta ufficiale n.186 del 9 agosto 1934): Testo unico delle leggi sanitarie.

Regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (Gazzetta ufficiale nu mero 65 del 17 marzo 1934): Testo unico della legge comunale e provinciale.

Legge 17 ottobre 1957, n.983 (Gazzetta ufficiale n.269 del 30 ottobre 1957): Modifica dell'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, relativamente alla determinazione delle zone di rispetto dei cimiteri.

Legge 28 luglio 1967, n.644 (Gazzetta ufficiale n.198 dell'8 agosto 1967): Nuove norme per l'edilizia scolastica e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71.

Legge 4 marzo, n.179 (Gazzetta ufficiale n.72 del 24 marzo 1958): Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Legge 24 ottobre 1955, n.990 (Gazzetta ufficiale n.256 del 7 novembre 1955): Istituzione della Cassa di previdenza e assi stenza a favore dei geometri.

Legge 9 febbraio 1963, n.152 (Gazzetta ufficiale n.65 dello 8 marzo 1963): Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n.990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

(2) Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, nu mero 1497 (Gazzetta ufficiale n.298 del 16 novembre 1963): Approvazione del regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Legge 13 luglio 1966, n.615 (Gazzetta ufficiale n.201 del 13 agosto 1966): Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n.1288 (Suppl.Gazzetta ufficiale n.6 del 9 gennaio 1968): Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici.

(3) Legge 25 aprile 1938, n.897 (Gazzetta ufficiale n.152 del 7 luglio 1938): Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.

Decreto legge 23 novembre 1944, n.382 (Gazzetta ufficiale, serie speciale n.98 del 23 dicembre 1944): Norme sui consigli dell'ordine e sulle commissioni centrali professionali.

Legge 24 giugno 1923, n.1395 (Gazzetta ufficiale numero 167 del 17 luglio 1923): Tutela del titolo e dell'eser cizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537 (Gazzetta ufficiale n.3 del 15 febbraio 1926): Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.

Regio decreto 11 febbraio 1929, n.274 (Gazzetta ufficiale n.63 del 15 marzo 1929): Regolamento per la professio ne di geometra.

(4) Legge 1º giugno 1939, n.1089 (Gazzetta ufficiale numero 148 dell'6 agosto 1939): Tutela delle cose d'interesse artistico e storico.

Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n.364 (Gazzetta ufficiale n.150 del 28 giugno 1909) e 23 giugno 1912, n.688 (Gazzetta ufficiale n.160 dell'8 luglio 1912) relative alle antichità e belle arti, approvato con regio de creto 30 gennaio 1943, n.363 (Gazzetta ufficiale n.130 del 5 giugno 1913), e confermato, in quanto applicabile, dalla legge 1º giugno 1939, n.1089.

Legge 29 giugno 1939, n.1497 (Gazzetta ufficiale n.241 del 14 ottobre 1939): Protezione delle bellezze naturali.

Regio decreto 3 giugno 1940, n.1357 (Gazzetta ufficiale n.234 del 5 ottobre 1940): Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(5) Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.765, art.31

(6) Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.765, art.41 quater.

Legge 21 dicembre 1955, n.1357 (Cazzetta ufficiale n.11 del 14 genneio 1956): Modifiche a disposizioni della legge 17 agosto 1942, n.1150, sui piani regolatori, e della legge 27 ottobre 1951, n.1402, sui piani di ricostruzione.

(7) Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n.765, art.28.

Legge 29 settembre 1964, n.847 (Gazzetta ufficiale numero 248 dell'8 ottobre 1964): Autorizzazione ai Comuni e lo ro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 (definizione delle opere di urbanizzazione primaria).

- (8) Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 (Gazzetta ufficia le n.186 del 9 agosto 1934): Testo unico delle leggi sanita-rie.
- (9) Legge 25 novembre 1962, n.1684 (Suppl.ord.n.1 della Gazzetta ufficiale n.326 del 22 dicembre 1962): Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismi che.
- (10) Legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n.765, art.41 sexies.
  - (11) Regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (Gazzetta ufficiale n.65 del 17 marzo 1934): Testo unico della legge comunale e provinciale.

Legge 9 giugno 1947, n.530 (Suppl.ord. Gazzetta ufficiale n.146 del 30 giugno 1947): Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale.

- (12) Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 (Suppl.Gazzetta ufficiale n.94 del 21 aprile 1952 Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
- (13) Vedi (2) e, inoltre:

Decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Gazzetta ufficiale n.228 del 28 settembre 1934): Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'impagazzinamento, l'impiego 9 la vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi. (14) Degge 8 novembre 1956, n. 1300 (Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 novembre 1956): Modificazione dell'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Legge 12 marzo 1964, n.127 (Cazzetta ufficiale n.78 del 27 matzo 1964): Deroga alla legge 8 novembre 1956, n.1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale e consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

- (15) Legge 9 agosto 1954, n.640 (Gazzetta ufficiale numero 186 del 16 agosto 1954): Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane.
- (16) Regio decreto 16 novembre 1939, n.2228 (Suppl.Gazzetta ufficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norme per l'accettazione dei leganti idraulici.

Regio decreto 16 novembre 1939, n.2229 (Suppl.Gaz zetta ufficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norme per l'ese cuzione delle opere in conflomerato cementizio sevolice ed armato.

Regio decreto 16 novembre 1939 n.2230 (Supply 127) z to inficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norme per le control de compositate de pozzolane e dei materiali a compositate de pozzolanico.

Regio decreto 16 novembre 1939, n.2231 (Suppl. 1922) zetta ufficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norme per 1930 cettazione delle calci.

Regio decreto 16 novembre 1939, n.2232 (Supplicate zetta ufficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norme per 1 ac cettazione delle pietre naturali da costruzione.

Regio decreto 16 novembre 1939, n.2233 (Suppl da zetta ufficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norme per la cettazione dei materiali edilizi.

Regio decreto 16 novembre 1939, n.2234 (Survice to the state of the second section of the second second

Regio decreto 16 novembre 1939; n.22.15 () zetta ufficiale n.92 del 18 aprile 1940): Norre de cettazione dei mattoni e terre refrattarie de l'accidente costruzioni edilizie.

Vedi inoltre (2) e (13):

7) Légge 17 agosto 1942, n.1150, modific ta della legge 6 agosto 1967, n.765, nr.337, p